

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 54-1/2026 p.u.

.C. n° 28-29/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott. Luca Perilli - presidente

dott.ssa Simonetta Bruno - giudice

dott. Gianluigi Canali - giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

**ZINI MAURO e GHIRARDI LARA con gli avvocati SARA GIRELLI, LAURA GIRELLI
e VERA ALESSANDRA LEALI**

==o0o==

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- **ZINI MAURO GHIRARDI LARA** hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Vallio Terme, in via G. Marconi n. 12
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatori;
da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272 CCII.

Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Il liquidatore verificherà se alla data della stipulazione delle fidejussioni i debitori avessero un reddito o un patrimonio sufficiente per far fronte ai debiti contratti.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ZINI MAURO (c.f. ZNIMRA69H11D940Q) e GHIRARDI LARA (c.f. GHRLRA73E43D9400) residenti in Vallio Terme, in via G. Marconi n. 12



- 1) per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Stefano Midolo;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2 CCII;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 05/02/2026

Il giudice estensore
Gianluigi Canali

Il presidente
Luca Perilli



Sent. n. 46/2026 pubbl. il 06/02/2026
Rep. n. 46/2026 del 06/02/2026

